



La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente:

nella causa iscritta al n. 1325 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, pendente

tra

[REDACTED], nato a Palermo il 16.4.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello;

Appellante

e

██████████ (P.IVA ██████████), in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, giusta procura
generale alle liti autenticata dal notaio ██████████ di ██████████ il 28.2.2020, repertorio n. ██████████ e
fascicolo n. ██████████ prodotta in atti;

Appellata

appellante: “*annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la Sentenza impugnata nei capi espressamente indicati e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate dall’appellante nel giudizio di primo grado; con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario*”.

appellata: “tenuto conto di quanto già esposto in fatto e in diritto da questa difesa nella propria comparsa di costituzione e risposta nonché nelle note di trattazione scritta del 13.1.2022, valgano ulteriormente le presenti note (...) con le quali [REDACTED] conclude richiamando il contenuto dei predetti atti”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 2496/2021 emessa l'8.6.2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 4147/2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [REDACTED], della complessiva somma di € 59.691,35, oltre accessori, condannando altresì l'opponente alla refusione delle spese di lite.

In particolare, [REDACTED] aveva chiesto e ottenuto il predetto decreto ingiuntivo deducendo di essere creditrice nei confronti di [REDACTED] della somma di € 963,93, derivante dall'utilizzo di una carta di credito collegata al rapporto n. 20038700273304, nonché della somma di € 58.727,42, a titolo di residuo debito conseguente al mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento n. 20038700273317.

[REDACTED] aveva dunque proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, sul presupposto che la controversia dovesse essere devoluta alla cognizione del Collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nei contratti *inter partes*. Nel merito, l'opponente aveva contestato le pretese azionate dalla banca, deducendo la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del ricorso monitorio.

Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, [REDACTED] ha proposto appello adducendo: i) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 TUB e dell'art 116 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che la [REDACTED] avesse fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e dell'esigibilità del credito azionato; ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché dell'art 819 ter c.p.c., per avere il Giudice di primo grado rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, in violazione della clausola compromissoria presente nei rapporti *inter partes*; iii) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato ed esigibile il credito azionato in via monitoria, pur in assenza di una preventiva messa in mora, rilevando che non vi è prova della ricezione, da parte dell'appellante, delle necessarie comunicazioni prodromiche all'esigibilità delle somme richieste, con conseguente difetto dei presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 *bis* c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto.

Senza incumbenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli atti difensivi conclusionali.



Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da [REDACTED], si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, all'udienza del 21.1.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 c.p.c. (si veda, al riguardo il 1° comma dell'art. 348 ter c.p.c.) ed essendo pervenuto il giudizio al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito.

Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione), quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).

Tanto precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicate.

In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, deve principiarsi dall'esame del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria che avrebbe devoluto a un collegio arbitrale la cognizione delle controversie derivanti dai contratti intercorsi tra le parti.

La doglianza è infondata.

Invero, l'art. 25 relativo al rapporto n. 20038700273304, nonché l'art. 20 del contratto relativo al rapporto n. 20038700273317 (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio), lungi dal prevedere la competenza arbitrale in ordine alla risoluzione delle controversie rivenienti dai contratti menzionati, si limitano a prevedere, entrambe, che: *"Il Titolare può presentare un reclamo all'Ufficio Gestione Reclami inviando una raccomandata A/R all'indirizzo [REDACTED], o mediante posta elettronica con le modalità messe a disposizione da [REDACTED] nell'Area Riservata dal proprio sito internet. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Il Titolare ha, inoltre, il diritto di presentare esposti in Banca d'Italia. Per ogni controversia che dovesse sorgere dal Contratto di Credito il Titolare, ha diritto di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ma solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un organismo indipendente) dinanzi a: - Arbitro Bancario Finanziario ABF, solo dopo aver presentato reclamo a [REDACTED] [...]; - uno degli organismi di mediazione iscritti*



nell'Apposito Registro tenuti dal Ministero della Giustizia [...] tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario".

Come si vede, con la previsione contrattuale in oggetto, le parti hanno inteso subordinare un'eventuale azione in giudizio a un tentativo di conciliazione, in un'ottica, dunque, collaborativa di risoluzione di possibili contrasti nascenti in merito al contratto.

Non si tratta pertanto di clausola compromissoria, bensì di clausola di conciliazione, come pure condivisibilmente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 4711 del 2022; Cass. civ., n. 5985 del 1979).

La clausola in esame non contiene infatti alcuna espressa devoluzione della controversia alla decisione di arbitri, né prevede la costituzione di un collegio arbitrale chiamato a definire la lite con efficacia vincolante per le parti.

Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente.

Vale appena aggiungere, in questa sede, che dalla suddetta clausola di conciliazione – ove prescrive l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite – non può neppure derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, atteso che i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata (cfr. Cass. civ., n. 4711 del 2022; Cass. civ., n. 5985 del 1979).

È stato al riguardo precisato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. Civ., n. 967 del 2004).

Orbene, nel caso di specie, le parti hanno omesso di prevedere una espressa sanzione all'inosservanza del patto di (preventiva) conciliazione, e pertanto la dedotta violazione della previsione contrattuale risulta astrattamente inidonea a riverberarsi sull'esito del giudizio, potendo al più fondare una responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., sulla cui sussistenza nulla è stato dedotto o provato.

Si consideri, oltretutto, che la clausola sopra riportata prevede il tentativo di conciliazione dinanzi all'ABF soltanto nelle ipotesi in cui è stato presentato un reclamo a [REDACTED] mentre in generale viene previsto il tentativo di conciliazione dinanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'Apposito Registro tenuti dal Ministero della Giustizia.

Ad ogni modo, come già rilevato in primo grado, la questione è, all'evidenza, superata dal fatto che il primo Giudice ha disposto, infruttuosamente, il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.



Il secondo motivo di gravame va pertanto rigettato.

È infondato anche il primo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale e del credito azionato dalla [REDACTED]

Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto due distinte posizioni creditorie vantate da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] la prima, pari ad € 963,93 derivante dall'utilizzo della carta di credito collegata al rapporto n. 20038700273304 e la seconda pari ad € 58.727,42 relativa al residuo debito conseguente al mancato pagamento delle rate del finanziamento relativo al rapporto n. 20038700273317.

La prova di entrambe le esposizioni debitorie risulta essere stata raggiunta.

Infatti, incontestata la sussistenza di entrambi i rapporti contrattuali dedotti, [REDACTED] ha prodotto, per ciascuno di essi, il relativo contratto, nonché gli estratti conto, da cui emergono, non soltanto i saldi passivi finali, ma anche le singole operazioni che hanno concorso alla loro formazione, dall'apertura dei rapporti sino alla revoca (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio).

Tale documentazione consente dunque di ricostruire il procedimento contabile seguito dalla banca e di verificare, attraverso la registrazione delle varie partite in dare e in avere, il percorso logico-contabile che ha condotto alla determinazione del saldo finale debitore dei rapporti.

Non può, dunque, condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il credito azionato sarebbe privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La produzione dei contratti e degli estratti conto analitici relativi all'intera evoluzione dei rapporti, costituisce idoneo supporto probatorio della pretesa creditoria, tanto più in assenza di specifiche e puntuali contestazioni da parte dell'opponente.

A fronte della documentazione prodotta dalla banca, infatti, gravava su [REDACTED] l'onere di contestare in modo specifico le singole poste contabili, indicando le operazioni ritenute non dovute, erroneamente contabilizzate o comunque non opponibili. Una contestazione meramente generica in ordine alla debenza delle somme, alla correttezza dei saldi o alla sufficienza della documentazione prodotta non è idonea a scalfire la valenza probatoria degli estratti conto e della documentazione contrattuale versata in atti.

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto provato il credito azionato in sede monitoria.

Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui è stato lamentato il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inesigibilità del credito azionato da [REDACTED], per mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.



Dalla documentazione in atti risulta l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di decadenza del beneficio del termine relative ai rapporti dedotti in giudizio. Tuttavia, la comunicazione relativa al rapporto n. 20038700273317 (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio) risulta essere stata restituita al mittente.

Tale circostanza non assume però rilievo ai fini della decisione.

Deve infatti osservarsi che, agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, pur quando sia previsto un termine in favore del debitore, non richiede né una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di una espressa domanda di decadenza dal beneficio del termine.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale”* (cfr. Cass. civ., n. 24330 del 2011; Cass. civ., n. 6984 del 2003; Cass. civ., n. 5371 del 1989).

Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al procedimento monitorio, essendosi affermato che il diritto al pagamento immediato può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicché il decreto ingiuntivo che accolga tale domanda contiene un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 24330 del 2011; Cass. civ., n. 20042 del 2020).

Ne deriva che, nella specie, a prescindere dalla prova della ricezione delle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, la creditrice ben avrebbe potuto far valere l'immediata esigibilità del credito mediante la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo.

Pertanto, l'inadempimento del debitore rispetto alle obbligazioni di rimborso e la conseguente esposizione debitoria hanno giustificato l'azionamento della pretesa creditoria da parte della banca, senza che possa ravvisarsi il dedotto difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.

Conclusivamente, l'appello proposto da [REDACTED] deve essere rigettato.

In accordo al canone della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla refusione, in favore della appellata, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.



Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione stessa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:

rigetta l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 2496/2021 emessa l'8.6.2021 dal Tribunale di Palermo, che, per l'effetto, conferma;

condanna [REDACTED] alla refusione in favore di [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.250,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione stessa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Appello, il giorno 11.6.2026.

La Cons. est.
Valeria Peritore

Il Presidente
Matteo Frasca

